



Comune di Luras

Provincia di Sassari

NOTA INTEGRATIVA 2026/2028

(Articolo 11 commi 5 del D.lgs 118/2011)

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. del //

COMUNE DI LURAS

BILANCIO DI PREVISIONE

2026 - 2028

NOTA INTEGRATIVA

sito istituzionale dell'Ente www.comune.luras.ss.it

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica. Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

- principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

- principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

- principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

- principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:

- * veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;

- * attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;

- * correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;

- * comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

- principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

- principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

- principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

- principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

- principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

- principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

- principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggetti;

- principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

- principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

- principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

- principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

- principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023](#) è stato pubblicato il [DM Economia e finanze 25 luglio 2023](#) recante *“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»*. Il decreto, che rappresenta il diciassettesimo correttivo all'armonizzazione contabile, ha introdotto diverse modifiche ai principi e schemi di bilancio, tra cui quella di maggiore impatto relativa al nuovo iter di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Il principio contabile all. 4/1 al d.lgs. 118/2011 dedicato alla programmazione è stato implementato di nuovi paragrafi, con lo scopo di disciplinare in maniera puntuale il processo di formazione del bilancio.

Scopo dichiarato ed evidente è quello di stimolare gli enti ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, evitando il più possibile le proroghe.

Il par. 9.3.1 del pc n. all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 disciplina il processo di formazione del bilancio, che possiamo distinguere in diverse fasi:

1. l'atto di indirizzo della giunta;
2. il bilancio tecnico;
3. la fase di raccolta delle previsioni;
4. la fase di negoziazione tecnica;
5. la fase di negoziazione politica;
6. l'approvazione in consiglio

Equilibri di bilancio

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e/o del recupero del disavanzo di amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo. Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni,

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dall'applicazione alla nuova contabilità.

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

Avanzo vincolato

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. La proposta di bilancio 2026-2028 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2025; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione effettivo del 2025 accertato ai sensi di legge.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Poiché in sede di bilancio di previsione 2026/2028 si è applicato avanzo presunto di quote vincolate, per Euro 1.255.963,68 e avanzo accantonato per Euro 5.000,00, con Delibera di Giunta n.5 del

28.01.2026 si è determinato l'avanzo presunto all'inizio dell'esercizio 2026, relativo alle quote vincolate All. a2, accantonate All. a1 e quota destinata agli investimenti All. a3, del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, 2025, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Si riporta qui di seguito il prospetto dimostrativo di determinazione avanzo presunto 2025, all'inizio dell'esercizio 2026:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	2.121.172,85
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	770.368,33
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	5.862.396,11
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	6.013.945,85
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	10.700,57
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2026	2.750.692,01
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 ⁽¹⁾	731.318,10
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	2.019.373,91

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 ⁽⁴⁾	180.945,74
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo di garanzia debiti commerciali ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	68.667,81
	B) Totale parte accantonata	249.613,55
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	12.360,30
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.601.297,02
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	66,03
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	1.613.723,35
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	24.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	132.037,01
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	5.000,00
	Utilizzo quota vincolata	1.255.963,68
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.260.963,68

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IN SEDE DI PREVISIONE

AVANZO VINCOLATO APPLICATO: 1.255.963,68

Avanzo vincolato applicato in sede di previsione a copertura di spese d'investimento Euro 987.861,09:

41.034,25 CAP. 9742 DISCARICA BIDORU
31.013,73 CAP. 9742 DISCARICA BUSCIONE
126.043,20 CAP. 9199 MAN. STR. CHIESA
100.000,00 CAP. 9525 MESSA A NORMA CAMPO LIMBARA
300.000,00 CAP. 9585 RIQUALIFICAZIONE URBANA
300.000,00 CAP. 9576 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE
46.429,65 CAP. 9360 SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA
41.368,59 CAP. 9900 PARCO GIOCHI
1.971,67 CAP 10005 ASILO NIDO

Avanzo vincolato applicato in sede di previsione a copertura di spese correnti Euro 268.102,59:

CAP. 2170 EURO 3.001,08 RISTORI SPECIFICI (CONTRIBUTO ALIMENTARE - COVID) CONGUAGLI F/DI COVID
CAP. 7955 EURO 15.624,37 REIS)
CAP. 6955 EURO 116.518,67 CORSI D'ACQUA
CAP. 7620 EURO 15.081,75 SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE
CAP. 7663 EURO 4.780,06 TRASPORTO ALUNNI H
CAP. 7800 EURO 113.096,66 L.20/97

Avanzo accantonato applicato in sede di previsione a copertura di spese correnti

CAP. 1270 UTENZE IDRICHE (CREDITO MUTUI NEI CONFRONTI DI ABBANOIA) Euro 5.000,00

- L'equilibrio complessivo della gestione 2026-2028 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, così come risulta dal prospetto riassuntivo allegato agli atti del bilancio, è stato applicato l'avanzo vincolato al titolo II per Euro 987.861,09 e al titolo I per Euro 268.102,59 e avanzo accantonato per Euro 5.000,00.

ENTRATE

Imposte e tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2026-2028 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio. Pertanto, l'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie. In questo ambito si colloca il progetto di recupero dell'evasione con particolare riferimento all'ICI/IMU –TARSU/TARES/TARI.

IMU

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'IMU 2026 mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale. Nessuna modifica sulle scadenze di pagamento stabilite da disposizioni nazionali: si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è di Euro 258.000,00:

L'IMU, non necessita di riapprovazione regolamentare, essendo stata in gran parte riconfermata nella sua originaria struttura e modificata con particolare riguardo ai terreni agricoli, alla riduzione al 50% per i comodati gratuiti tra genitori e figli con l'esclusione dell'assimilazione ad abitazione principale; riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone moderato; e la determinazione della nuova rendita catastale su gli imbullonati con la legge n.208/2015 finanziaria 2016. La previsione del gettito IMU per gli esercizi 2026-2028 è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di Luras al Fondo di Solidarietà Comunale, stimato in circa 82.504,83 che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. L'Imposta municipale propria è prevista in misura superiore rispetto all'esercizio 2025, incremento di gettito dovuto all'attività accertativa posta in essere;

IMU DA ACCERTAMENTI Si sono previste entrate straordinarie per € 8.000,00 (anni 2026, 2027 e 2028) in relazione all'attività accertativa che l'ente sta portando avanti da diversi anni.

ICI-

L'ICI è abolita dal 2012, ma sta proseguendo il recupero delle quote ancora non riscosse.

TARI

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). Si applica in modo analogo alla TARES. La previsione di gettito, è definita a livello indicativo in rapporto alla spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso. Le tariffe e le modalità di applicazione della Tari sono stabilite dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Non è stato ancora approvato il Piano Economico Finanziario di conseguenza non sono state ancora determinate le tariffe, per le quali si andrà ad un periodo successivo, comunque entro il 30/04/2026, l'articolo 3, comma 5-*quiquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

La modalità di commisurazione della tariffa verrà fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (tariffa puntuale).

Canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'ente si è dotato di un apposito regolamento approvato da consiglio con delibera n.5 del 29/03/2021

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale, confermando le tariffe deliberate l'anno precedente.

Trasferimenti correnti.

Il Fondo di Solidarietà Comunale

Nei contributi da amministrazioni centrali è ricompreso Il Fondo di Solidarietà Comunale che, dal 2013, sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla scorta dell'art. 1, comma 380 ter della legge 228/2012 e s.m.i. e delle modifiche apportate dal D.L. 16/2014.

Considerato che per i comuni delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna la dotazione del FSC 2026-2028 non subirà modifiche rispetto al 2025, tale Fondo è stato iscritto a bilancio in base alle spettanze del 2025 pubblicate sul sito ministeriale della finanza locale per un importo pari a €. 250.069,72, comprensivo dell'incremento della dotazione del FSC prevista dall'art. 1 comma 449 lettera d-quater L 232/2016 e dei tagli previsti dalla normativa vigente, in particolare rispettando il concorso alla finanza pubblica.

Il Fondo di Solidarietà Comunale si evidenzia che esso è oggetto di decurtazione in relazione C.D. Concorso alla Finanza Pubblica previsto dalla Legge 213/2023 per gli anni dal 2024 al 2028. Il concorso alla finanza pubblica previsto dalla L 213/2023 per il quinquennio dal 2024 al 2028 determina un taglio del fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni che provvederanno ad accertare in entrata l'intero contributo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale e in spesa ad impegnare il concorso alla finanza pubblica. Tale taglio è quantificato nei prospetti pubblicati dal Ministero dell'interno il 04 luglio 2024 dove si evidenzia che il Comune di Luras parteciperà per gli anni considerati con un contributo di € 8.030,33 anno 2026, 8.087,90 anno 2027, 8.094,12 anno 2028.

Il Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali

L'articolo 88, commi 8-10, del DDL di bilancio 2024 prevede un "nuovo" contributo da parte degli enti locali a favore della finanza pubblica che dovrebbe derivare da misure di revisione della spesa.

In sostanza, **per gli anni che vanno dal 2024 al 2028**, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna assicurano un concorso alla finanza pubblica:

Il contributo sarà ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente registrati nel 2022, al netto di quelli afferenti la missione 12 e *"tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023"*.

La gestione contabile. Il contributo alla finanza pubblica determinerà un taglio del fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni (Cap.440). Tuttavia *"gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata."*

Ciò significa che gli enti dovranno stanziare in parte spesa nel proprio bilancio un capitolo di trasferimenti a favore del Ministero (Cap. 2941) e registrare al lordo il fondo di solidarietà comunale.

Sono stati inoltre previsti - per le annualità 2026/2028 - le risorse del Fondo solidarietà comunale FELS potenziamento e lo sviluppo dei servizi sociali (quantificata in € 22.510,64), FELS- contributo stato alunni H e FELS – potenziamento asili nido (quantificata in € 46.002,35), stanziati sulla base

degli importi attribuiti all'Ente nel 2022 e delle previsioni di incremento proporzionale sulla base degli stanziamenti nazionali previsti nei futuri anni.

Altri trasferimenti statali riguardano le risorse umane coordinamento pedagogico territoriale;

I **trasferimenti regionali** sono stati previsti sulla base dell'andamento storico e della documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che tra i trasferimenti regionali oltre ai contributi destinati al funzionamento dell'ente (Fondo Unico Regionale) ci sono i contributi destinati a particolari fasce di cittadini ((leggi di Settore (talassemici, nefropatici, L 162/98, progetti ritornare a casa, contributi canoni di locazione etc), Finanziamento Regionale per l'inserimento di minori in comunità, Finanziamento Regionale per trasporto scolastico, borse di studio e acquisto libri di testo, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio. Inoltre si segnala in particolare: - il nuovo contributo regionale in materia di misure di contrasto allo spopolamento (previsto dalla LR 3/2022 art 13 c 2 lett b) contributo previsto a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nel comune, LR. 3/2022 art 13 c 2 lett a) contributo per ogni figlio nato, adottato o in affidato preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi; - il contributo regionale previsto in relazione all'indennità dei sindaci e degli amministratori dei Comuni della Sardegna per i comuni sotto i 5000 abitanti, Finanziamento Regionale F/DI Lavoras, Finanziamento RAS – cantieri verdi.

Entrate Extra tributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti, delle strutture e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti.

Si evidenzia che sono state confermate le tariffe del Servizio per l'assistenza domiciliare per il triennio 2026/2028, con Delibera della Giunta n.6 del 06/02/2026 sono state adeguate le tariffe del servizio micronido; sono state confermate le tariffe del servizio mensa scolastica; per la gestione del servizio della comunità alloggio anziani è stata individuata una nuova forma di gestione che si configura in una concessione di servizio.

Il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale è del 42,00%, così come deliberato dalla Giunta n.13 del 06.02.2026.

Trasferimenti conto capitale

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Sono previsti contributi - iscritti in bilancio - in relazione ai finanziamenti di provenienza statale e regionale e altra fonte pubblica. Trattasi in particolare delle seguenti risorse già disposte per il triennio 2026/2028 da normative nazionali o regionali sulla base delle dimensioni demografiche degli Enti o che verranno erogate a seguito di utile collocamento nelle graduatorie disposte a seguito di presentazione di domande di finanziamento:

RISORSE STATALI

Finanziamenti PNRR

- il Piano Italiano denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio (notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021) è lo strumento che, grazie ai fondi del Next Generation Europe, renderà l'Italia più equa, sostenibile e inclusiva;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute;
- la Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 "Next Generation EU" (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica ed economica generata dal COVID-19;
- 1 la principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU;
- 2 il RRF (Recovery and Resilience Facility), istituito con il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si dovranno focalizzare: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, politiche per le nuove generazioni;
- 3 al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026;
- 4 il Piano italiano denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio (notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021) è lo strumento che, grazie ai fondi del Next Generation Europe, renderà l'Italia più equa, sostenibile e inclusiva;
- 5 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- 6 il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- 7 che le 6 missioni sono rispettivamente:
- 8 Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- 9 Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- 10 Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- 11 Missione 4: istruzione e ricerca;
- 12 Missione 5: inclusione e coesione;
- 13 Missione 6: salute;

l'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, recita, tra l'altro, che "sono ammissibili le Misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento". La data limite del 1° febbraio 2020, stabilita dal Regolamento UE 2021/241, è stata individuata per permettere l'inclusione di Misure in linea con gli obiettivi del RRF ma le cui fasi iniziali sono state avviate durante il periodo della pandemia COVID-19.

Il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR approvato con la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 26 in data 29 luglio 2022, prevede che:

“Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.”

Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto.

Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS pertanto deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

Il CUP deve essere riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento.

Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, che dovranno essere monitorati e rendicontati nel rispetto di quanto previsto per i progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, è possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l'indicazione della missione, componente, investimento e del CUP.

Non risulta necessario modificare i rendiconti già approvati.

Risulta opportuno, inoltre, **un atto formale con il quale l'ente prende atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori”**

A tal proposito L'Ente ha adottato la Delibera di Giunta con la quale ha approvato la ricognizione dei finanziamenti non nativi PNRR che sono confluiti negli interventi finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi del DM Economia e finanze del 6 agosto 2021 e successive integrazioni al fine di perimetrare i capitoli di entrata e di spesa dedicati agli interventi del PNRR secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 26/2022, mediante:

- Ridenominazione dei capitoli di entrata e di spesa come indicati nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
- Per il finanziamento relativo al CUP C87H21000060001, denominato viabilità sostenibile, Missione Componente Intervento, vista la difficoltà di perimetrare appositi capitoli dedicati, il Responsabile del Servizio Tecnico ha adottato apposita Determina, la n. 109 del 21.06.2022, con la quale si tracciano tutti gli atti e i movimenti finanziari relativi all'intervento, imputandoli in modo certo e inequivocabile al CUP C87H21000060001;

Questi CUP saranno trattati come progetti PNRR;

I PROGETTI IN CARICO ALL'ENTE SONO I SEGUENTI:

PROGETTI NON NATIVI

RIF. PROGETTO DI INVESTIMENTO						RIFERIMENTO PNRR			
Capitolo Entrata	Capitolo Spesa	Descrizione	CUP	Importo finanziamento	Importo progetto	MISSIONE	COMPONENTE	Investimento	AMMINISTRAZIONE TITOLARE
2310	10110	Art.1 commi 29 e ss. L.160/2019 ANNUALITA' 2020 Opera già realizzata	C83D20001750001	50.000,00	50.000,00	M2	C4	2.2	MINISTERO INTERNO
2310	9578	art. 1 commi 29 e ss. L 160/2019 ANNUALITA' 2021 Opera già realizzata	C87H21000060001	100.000,00	100.000,00	M2	C4	2.2	MINISTERO INTERNO

2265	9470	Lavori di manutenzione straordinaria e superamento barriere architettoniche campo sportivo Limbara ANNUALITA' 2022 Opera già realizzata	C82H22000870001	50.000,00	50.000,00	M2	C4	2.2	MINISTERO INTERNO
2269	10112	Implementazione Energetica Palazzetto L.160/2019 Art. 1 c.29 anno 2023 Opera inserita nel P.T.OO.PP. 2023-2025	C86G23000000001	50.000,00	50.000,00	M2	C4	2.2	MINISTERO INTERNO
2271	9461	Implementazione Energetica Campo Limbara L.160/2019 Art. 1 c.29 anno 2024 Opera inserita con variazione nel P.T.OO.PP. 2024-2026	C84J24000640005	50.000,00	50.000,00	M2	C4	2.2	MINISTERO INTERNO

PROGETTI NATIVI

RIF. PROGETTO DI INVESTIMENTO					RIFERIMENTO PNRR			
Capitoli Entrata Spesa	Descrizione	CUP	Importo finanziamento	Importo progetto	MISSIONE	COMPONENTE	Investimento	AMMINISTRAZIONE TITOLARE
2256 8953	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	C81F22000510006	79.922,00	79.922,00	1	1	1.4.1	MINISTERO
2257 8954	Adozione identità digitale	C81F22000840006	14.000,00	14.000,00	1	1	1.4.4	MINISTERO
2258 8956	Adizione App. IO	C81F22000860006	729,00	729,00	1	1	1.4.3	MINISTERO
2259 8957	Adozione piattaforma notifiche digitali	C81F22003150006	23.147,00	23.147,00	1	1	1.4.5	MINISTERO

453/1304 2264/8952	Abilitazione migrazione al CLOUD	C81C2200052 0006	47.427,00	47.427,00	1	1	1.2	MINISTERO
455 1306	Servizi e cittadinanza digitale	C81J2500025 0006	3.928,40	3.928,40	1	1	1.4.	MINISTERO

RISORSE REGIONALI

- contributo Reg.le per strutture sportive 150.000,00
- contributo Reg.le per strutture sportive 100.000,00
- contributo Regionale per beni culturali 100.000,00
- contributo RAS completamento alloggio anziani 150.000,00
- contributo Regionale per interventi vari presso la comunita' alloggio anziani 50.000,00

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire ed alle sanzioni, queste entrate sono state destinate al finanziamento di spese per investimento per euro 7.000,00 e al finanziamento di spese correnti relativi a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per euro 8.000,00.

Accensione di Mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

Per completare l'analisi della parte entrata si evidenzia che come prima voce del Bilancio è stato indicato un avanzo presunto di amministrazione vincolato pari a € 1.255.963,68 e avanzo accantonato paria € 5.000,00.

SPESA

Con riferimento agli stanziamenti di spesa le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

- **LA SPESA CORRENTE** comprende le erogazioni necessarie per il funzionamento della macchina amministrativa:
 - Spesa del personale la quale è stata calcolata tenendo conto in particolare del personale in servizio, e del Fabbisogno triennale dello stesso, (confluito nel PIAO), da approvare entro il 30 Marzo 2026;
 - Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso;
 - Indennità per amministratori, compenso al Revisore dei Conti;
 - Contratti e convenzioni in essere - Spese per utenze e servizi di rete, fornitura carburante, Si rileva l'incremento della spesa per utenza energetica a seguito del rincaro energia;
 - Contratti e convenzioni in essere (manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica);
 - sistema bibliotecario in convenzione con il Comune di Tempio Pausania;
 - Quota consortile EGAS;
 - Gestione del Trasporto Scolastico e del Servizio di Smaltimento Rifiuti attraverso l'Unione dei Comuni Alta Gallura;

-Consorzio acquedottistico Luras-Calangianus

– Convenzioni in essere con l'Unione Alta Gallura per la formazione, la centrale unica di Committenza, il nucleo di Valutazione, formazione del personale etc;)

- Spese per utenze e servizi di rete, software in uso per gli uffici comunali;

- Abbonamenti in uso per i servizi comunali. In generale le spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico e tenendo conto degli incrementi sulla base dell'aumento del tasso di inflazione.

Sono rispettati tutti i vincoli di finanza pubblica, in particolare per la spesa di personale;

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico.

SPESA PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA

- L'art. 3, comma 55 della L. 244/2007 prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Tuel. L'approvazione di tale elenco, di norma avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
- Poiché, nel bilancio 2026/2028, non si è prevista nessuna spesa non si è ritenuto necessario predisporre per l'approvazione in consiglio, il predetto programma.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità era pari almeno al 75 per cento, nel 2019 era pari almeno all'85 per cento, nel 2020 l'accantonamento al fondo è stato effettuato per il 95% e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per il 100%"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero

individuare ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione, considerate le suddette esclusioni, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, la TARES/TARI (entrata tributaria non accertata per cassa), evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art. 1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

Si è rispettato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE;

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), all'articolo 1 comma 659, introduce una novità nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per i comuni, premiando la capacità

di riscossione recente con regole più flessibili. Questa modifica, da aggiornare negli schemi contabili entro il 31 marzo 2026, mira a incentivare l'efficienza gestionale degli enti locali.

Il nuovo metodo consente ai comuni di calcolare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione basandosi sulla capacità di riscossione dell'ultimo rendiconto disponibile (2024), anziché su medie pluriennali, a patto che emerga un miglioramento rispetto alla media del triennio precedente (incluso l'esercizio di riferimento).

FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA

FONDO DI RISERVA: L'ammontare del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dal D. Lgs 267/2000, superiore al 0,30% delle spese correnti, al netto delle reimputazioni e del fondo pluriennale vincolato.

FONDO DI RISERVA DI CASSA gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Si ricorda che a partire dal bilancio di previsione 2015, è vigente l'obbligo di effettuare l'iscrizione di stanziamenti di spesa relative ad accantonamenti previsti per legge, per rischi e contenziosi e per passività potenziali.

- **Fondo rischi** ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

- **Fondo per Incrementi contrattuali del personale:** In applicazione del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito capitolo " FONDO RISCHI SU RINNOVI CONTRATTUALI " tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno ma determinerà un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione come quota vincolata dell'avanzo.

- **Fondo passività potenziali** Il fondo passività potenziali è destinato a garantire la copertura delle perdite di società ed enti partecipati; il testo unico delle società partecipate approvato con d.lgs 175/2016, prevede nell'art.21 l'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'accantonamento al fondo è effettuato qualora gli organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Gli importi accantonati nel fondo vincolato saranno nuovamente disponibili qualora l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati: l'importo accantonato sarà reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. Alla data attuale non sono previsti a bilancio importi a riguardo.

-Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'esercizio 2020, al ricorrere dei presupposti previsti dai commi da 857 a 872 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, le Amministrazioni saranno obbligate a prevedere uno stanziamento a titolo di fondo garanzia debiti commerciali. Il Servizio Ragioneria e Bilancio ha effettuato la verifica di competenza e, alla data odierna, non ricorrono i presupposti per la costituzione del fondo:

Atteso che dalla PCC emerge che l'Ente 31/10/2024 ha uno stock del debito che ammonta ad euro – 593,27;

Preso atto che l'indicatore dei pagamenti risultante al 31/12/2025 dalla PCC è così determinato: tempo medio ponderato di ritardo -12 (quindi vuol dire che l'ente paga entro 18 gg dal ricevimento della fattura allo SDI);

Considerato che lo stock del debito scaduto alla fine del 2025 non supera il 5% delle fatture ricevute nell'anno (€ 2.296.931,48) l'accantonamento non è dovuto;

Spese di investimento

-Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche. In applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi precedenti, ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento. I lavori con finanziamento a valere sul FPV (fondo pluriennale vincolato) sono relativi ad opere e lavori in corso imputati secondo cronoprogramma dei lavori. Nel triennio 2026/2028 sono previsti, al momento, in sede di previsione, interventi finanziati con il FPV per euro 731.318,10, di cui FPV per spese correnti euro 39.221,49 FPV per spese c/capitale euro 692.096,61;

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio di previsione 2026/2028 sono previste tra le entrate non ricorrenti gettiti *derivanti dalla lotta all'evasione tributaria* e tra le spese non ricorrenti quelle collegate all'azione del recupero dell'evasione tributaria e la spesa per lo sgravio e il rimborso di imposte e tasse ai contribuenti.

-Indebitamento Nel corso del triennio 2026/2028 non è previsto il ricorso all'indebitamento

-Garanzie prestate dall'ente - Il Comune di Luras non ha rilasciato alcuna garanzia;

-Strumenti finanziari derivati - L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati;

-Vincoli di Finanza Pubblica A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011. Pertanto, l'equilibrio è dimostrato da un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs 118/2011.

-Elenco degli organismi partecipati - il comune di Luras possiede una quota minoritaria del capitale sociale della società Abbanoa Spa (gestione del ciclo idrico integrato- la quota di partecipazione è pari al 0,0208091%),

-Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio. Si rinvia al contenuto del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028.